



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Milano

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE E PERSONALE

- artt. 250 e segg. c.p.p. -

I Pubblici Ministeri dott. Pietro Forno - Proc. Aggiunto, dott. Luca Gaglio e dott.ssa Tiziana Siciliano - Sost. Procuratori della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

[REDACTED]

per i seguenti reati: artt. 372, 319 ter comma 1 c.p., 81 cpv., 110 c.p. ed altro, perché, deponendo come testimone nei processi a carico di FEDE Emilio, MINETTI Nicole e MORA Dario - concernenti, tra l'altro, il favoreggiamento della prostituzione presso l'abitazione di Silvio BERLUSCONI - per favorire gli imputati falsamente negava che nel corso delle serate trascorse presso detta abitazione si svolgesse attività sessuale, ed accettava, come prezzo di detta falsa testimonianza, ingenti somme di danaro ed ulteriori beni.

- art. 372 c.p., commesso in Milano in data 9 Novembre 2012.
- art. 319 ter comma 1 c.p., accertato in Milano in data 19 luglio 2013.

RILEVATO CHE

l'indagine è stata originata dalla trasmissione a questa Procura, da parte del Tribunale di Milano, dei verbali di due processi, tra loro connessi (n. 5657/11 R.G.N.R., 2852/11 R.G. Trib. a carico di BERLUSCONI Silvio, e n. 19826/11 R.G.N.R., 12668/11 R.G. Trib. a carico di FEDE Emilio, MINETTI Nicole, MORA Dario detto Lele) in quanto entrambi i collegi giudicanti hanno ravvisato la falsità delle deposizioni di numerosi testimoni, e uno dei due collegi ha demandato alla valutazione della Procura anche l'ipotesi criminosa di corruzione in atti giudiziari; ciò in quanto nel corso del processo è emerso che la grande maggioranza dei testimoni ritenuti falsi ricevesse costantemente denaro da uno degli imputati, Silvio BERLUSCONI, grazie all'intermediazione di altri soggetti.

disposte da questo Ufficio numerose acquisizioni documentali, tra cui e si verificava se gli stessi avessero acquistato



dichiarazioni dei redditi, nonché ogni informazione utile dalle banche dati in uso alla Polizia Giudiziaria.
In tal modo, si verificava che gli indagati effettivamente hanno ricevuto per molti mesi, a cavallo dei processi citati, una sorta di stipendio mensile dall'imputato succitato, che all'inizio della presente indagine lo stesso aveva disposto a favore dei falsi testimoni una non modesta liquidazione, che i testimoni avevano in realtà ricevuto dall'imputato somme molto più ingenti di quelle fino a quel momento conosciute, che taluni degli indagati avevano acquistato immobili e altri beni di valore incompatibile con il reddito ufficiale degli stessi (molti degli indagati non svolgono alcuna attività lavorativa).

RITENUTO CHE

appare indispensabile, per il prosieguo dell'indagine, accertare l'effettiva entità delle elargizioni a favore degli indagati, ed in particolare verificare se e quali beni o altre utilità, oltre alle ingenti somme di danaro succitate, le stesse abbiano ricevuto quale prezzo delle false deposizioni rese nei succitati processi;

Poiché vi è fondata motivazione per ritenere che i beni indicati ed in qualunque altro luogo chiuso nella disponibilità di [redacted] sopra generalizzata, possano rinvenirsi:

- apparecchiature informatiche quali telefoni cellulari, tablet, computer fissi e portatili, memorie di massa di ogni genere e tipo;
- documentazione cartacea, quali agende e appunti vari, contratti di ogni genere e tipo (locazioni, compravendite - anche a nome altrui-, contratti di lavoro, contratti relativi a utenze, o ad acquisti di autovetture, anche intestate ad altri etc.), scritture private, documentazione bancaria, assegni, documentazione relativa a carte di credito e bancomat, corrispondenza, denaro contante, beni o valori che per la loro entità appaiano incompatibili con la capacità reddituale quale accertata nel corso delle indagini

Poiché sussiste la concreta possibilità che i beni ricercandi (o parte di essi) possano essere detenuti sulla persona dell'indagato o di qualunque altro soggetto anche solo temporaneamente presente nei luoghi perquisendi,

ritenuto che sussistano ragioni d'urgenza, in quanto appare indispensabile concentrare le programmate perquisizioni in un orario che consenta l'effettiva reperibilità al domicilio dei perquisendi, così da non dilatare i tempi di esecuzione dell'atto di indagine con il rischio che il differimento dello stesso possa innescare una rete di comunicazioni tra i destinatari dei provvedimenti, tale da alterare la genuinità delle prove che si intendono acquisire:

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.,

AVVISA

che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria
che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata,
che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi sono riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge ma cui in particolare di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni ed ottenere l'assistenza di un interprete se straniero, a conferire con il difensore anche se detenuto, di ricevere avvisi e notificazioni, di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice, di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati, di presentare istanza di patteggiamento, di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero, di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge, di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico,

che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà all'esecuzione forzata;

che ai veneti e per gli effetti di cui alla L. 30.6.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.276,22 euro;

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia in congrua istanza. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di 1.032,97 euro per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono tenuti dall'IRPEF e che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incumbenti di legge contestuali e conseguenti gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Sezione P.G. - Polizia di Stato con facoltà di subdelega.

Milano 16/02/2015

IL PROCURATORE AGG. DELLA REPUBBLICA
dott. Pietro Forno

I SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. ssa Tiziana Siciliano - dott. Luca Gaglio